originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del Reg.	*OGGETTO: Art. 42, ultimo comma, e 175, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 12.09.2019*

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **11** del mese di **ottobre** alle ore **18,16** nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione d'Urgenza il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott. Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Sig. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**NO**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig.Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
9	*Sigra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 9 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** tre (Gianluigi Croce, Mauro Tordone, e Stella Fantauzzi)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio **FALCONE***.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona dettagliatamente sull'argomento inscritto all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Pea, il quale deposita agli atti il documento riportante il suo intervento in forma scritta e chiede al Segretario Comunale di poter allegare, alla proposta di deliberazione che si discute, tale documento, per formarne parte integrante e sostanziale (Documento allegato alla lettera a).

Gli interventi integrali dei Consiglieri Comunali intervenuti sono riportati agli atti del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 74 del 12/09/2019 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.LGS: n. 267/2000)" ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese:

Votanti 10:

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Pea, Tuzi e Margani R.),

Contrari 0:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Votanti 10:

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Pea, Tuzi e Margani R.),

Contrari 0:

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863951215 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: ragioneria@comune.balsorano.aq.it ragioneria@pec.comune.balsorano.aq.it

SERVIZIO 3 – ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Area interessata	SERVIZIO 3°
Ufficio	ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Art. 42, ultimo comma, e 175, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12.09.2019.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio NON ASSUME rilievo contabile
Data 20/09/2019	Data 20/09/2019
Il Responsabile del Servizio 3° (rag. Massimo Marchionni)	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria (rag. Massimo Marchionni)

IL CONSIGLIO

Premesso che con propria deliberazione n. 24, del 26 aprile 2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74, in data 12 settembre 2019, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

Rite
74/2
ITN
Gi
Vi
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Vis
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2019, avente ad oggetto: "*VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).*";
Gi
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 74, in data 12 settembre 2019, avente ad oggetto: "*VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).*";
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Massimo Marchionni

Lgs. n.
nma 1,
escritta
nale n.
SIONE
ne di
IONE
AA 4,

Punto 2 – Variazione al bilancio

Ci troviamo qui nel giro di due mesi esatti a rettificare una precedente variazione al bilancio relativa all'indennità degli amministratori impostata dal Segretario Comunale nelle sue vesti di Responsabile del Servizio Finanziario. Spero che questa volta, vista la facilità con la quale calcolare tali indennità che dipendono esclusivamente dalla natura dell'eventuale contratto di lavoro e non dagli importi erogati, si possano impegnare correttamente le spese visto che sono state erroneamente calcolate ben due volte.

Ma entro nel merito del problema.

Premesso che nella redazione del bilancio di previsione 2019-2021 risulta mancare una variazione obbligatoria che era sfuggita al sottoscritto, bilancio sottoscritto da me con le relative responsabilità ma redatto dalla ragioneria qualche giorno prima del ricovero, ragioneria alla quale avevo mal riposto la mia fiducia, non posso in questa sede non constatare che invece di procedere ad un riequilibrio normativo che possa ristabilire la normalità, si procede in senso inverso.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 gli enti devono infatti rispettare, oltre ai limiti di spesa che ormai fanno parte della gestione consolidata contenuti nel D.l. 78/2010, anche la riduzione della spesa per l'informatica, introdotta dal legislatore con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 512-515, legge 208/2015).

Il disposto normativo prevede infatti che gli enti riducano nel triennio precedente ovvero quello 2016-2018 la spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013-2015, in attuazione delle disposizioni contenute nel piano nazionale dell'informatica 2016-2018 predisposto da Agid e approvato il 15 luglio 2017.

Con il bilancio 2019-2021, **quindi, la riduzione di spesa diviene strutturale e come tale dovrà essere certificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 368/2017**.

Questo vuol dire che avremo dovuto assistere ad una graduale diminuzione di queste spese a decorrere dalla predisposizione del bilancio 2016-2018 (ovvero dal 2015) per raggiungere il target entro questo periodo così da far rientrare il successivo ~~trimestre~~ triennio entro questo parametro.

Il taglio delle spese informatiche ovviamente non può essere lineare, cosa impensabile in considerazione dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica che interessa la pubblica amministrazione e che rappresenta un pilastro per rilanciare l'intero paese.

Il piano nazionale predisposto da Agid, infatti, individua in maniera selettiva quali sono le spese considerate **non strategiche**, e come tali da ridurre fino al 50%, e le spese che invece sono considerate strategiche per l'attuazione degli obiettivi individuati a livello nazionale, sulle quali devono essere dirottate

risorse risparmiate. **Obiettivo della norma, infatti, non è quello del contenimento della spesa per informatica, bensì quello della sua riqualificazione a favore di linee di sviluppo predeterminate.** questo scopo è necessaria, a questo punto era necessaria, eseguire fin dal 2016 una ricognizione delle pese sostenute nel triennio precedente 2013-2015 da assoggettare al taglio escludendo:

a) **le spese di parte capitale, finalizzate ad esempio all'acquisto di hardware o altre strumentazioni informatiche**. Ciononostante si devono ritenere comunque assoggettate al limite le spese di investimento che perseguono azioni in contrasto con il piano triennale dell'informatica, quali l'acquisto di hardware per la creazione di nuovi data center;
b) **nell'ambito della spesa corrente, la riduzione dovrà riguardare le sole spese effettuate al di fuori del circuito delle convenzioni Consip e degli altri soggetti aggregatori** (accreditati dall'Anac e inseriti nell'apposito elenco). Ricordiamo che non rientrano in questa fattispecie (e quindi sono soggette al taglio) gli acquisti disposti tramite il Mepa;
c) **le spese per la connettività;**
d) **le spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica, individuate dal Piano triennale per l'informatica**. In questa ultima categoria vi rientrano quelle per i progetti di consolidamento e virtualizzazione dei data center (quali la migrazione verso Sistemi pubblici di connettività (Spc) in cloud, la virtualizzazione delle server farm, i contratti Software As A Service – SaaS, le spese per il passaggio e la gestione del cloud), il PagoPA, la carta d'identità elettronica (Cie), il Siope+, l'Anpr, lo Spid, la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica, lo sviluppo del WI-FI.

Tutte le altre tipologie di spese non presenti nel piano triennale per l'informatica vendono considerate non strategiche e quindi devono essere ridotte. Alcune di queste ovviamente, sono difficilmente comprimibili quali il servizio integrato di manutenzione e aggiornamento di sistemi software, la connettività, l'assistenza tecnica intesa come manutenzione hardware e software che copre malfunzionamenti (che in realtà dovrebbero essere incluse nel canone annuale) e l'integrazione delle piattaforme abilitanti e di digitalizzazione.

Tutta la riduzione si concentra quindi sul grado di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. Come riportato anche nel piano triennale Agid, se nel triennio 2013/15 tutta la spesa fosse transitata da questi strumenti, l'obiettivo di risparmio richiesto sarebbe pari a zero quindi non si imporrebbe dunque alcuno sforzo agli enti "virtuosi", che hanno utilizzato gli strumenti di acquisizione telematici previsti e non hanno attivato percorsi in contrasto con le linee guida nazionali.

Nel nostro caso dubito che nel triennio 2013/2015 gli acquisti siano transitati tramite Mepa o Consip visto che i primi movimenti su questa piattaforma sembrano siano stati fatti sul finire del 2017. Se questa affermazione fosse confermata, **scatta quindi per il nostro comune, o meglio sarebbe dovuto scattare, il taglio dei propri servizi correnti, qualora in contrasto con le strategie predisposte da AgID**. La normativa attuale prevede quindi che chi non avesse ancora provveduto, **avrà l'obbligo di adoperarsi da subito per recuperare il tempo perduto e potersi così adeguare alle nuove disposizioni.**

Con questa determina si fa però esattamente il contrario.

Anche la corte dei conti è intervenuta su questo argomento ribadendo in primis la necessità di una corretta individuazione, sul piano quantitativo, dell'obiettivo di risparmio da raggiungere e la gestione contabile in cui deve, trasparentemente, emergere calcolo che ovviamente non è stato portato alla luce e che oggi, in considerazione del fatto che si fa esattamente il contrario, sarebbe un obbligo.

Sebbene infatti non siano previste sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo, il ministero ricorda, nelle Faq dedicate, come «Le indicazioni contenute nel Piano hanno l'obiettivo di indirizzare la spesa della Pubblica amministrazione nella Trasformazione Digitale e **sono quindi vincolanti per le stesse Amministrazioni nel pianificare i propri investimenti.** (...). **Ogni ritardo nell'adeguamento da parte di un'amministrazione alle azioni descritte all'interno del Piano Triennale è da considerarsi come un costo non necessario per lo Stato**, che deve essere ostacolato con i necessari strumenti di controllo della spesa pubblica».

Ma la determina del responsabile sembra incentrarsi su quattro parole, **assistenza on site e remota** dietro una motivazione alquanto estranea ad entrambe, che sembra invero nascondere altro. Purtroppo devo rimarcare che le mie richieste di chiarimenti, inviate immediatamente dopo la delibera di giunta e indirizzate al segretario e alla ragioneria oltreché in conoscenza al sindaco non hanno avuto alcun riscontro, fatto che si somma alla costante mancanza del ragioniere in occasione dell'approvazione dei bilanci o delle sue variazioni viste le conseguenze che ne derivano.

Il problema a mio avviso, non è la sanzione o altro, perché all'apparenza senza non profilarsi, ma la motivazione e la tipologia di spesa che qui viene indicata come assistenza tecnica on site, quindi fatta sul posto, e remota, ovvero fatta a distanza.

d una prima impressione la procedura potrebbe essere corretta visto che il comma 512 dell'articolo 1 ella legge 208/2015 (modificato dall' articolo 1, comma 419, della legge 232/2016) stabilisce l'obbligo er le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica nministrazione, **di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di egoziazione di Consip Spa** o dei soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali, er i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, cosa effettivamente successa che potrebbe erogare al taglio di spesa come chiarito nella Circolare Agid n. 2/2016 e successivamente nel piano ennale (allegato 2 allo stesso piano), **tra gli acquisti esclusi dal taglio sono dunque compresi anche uelli effettuati tramite accordi-quadro, mercato elettronico e sistema dinamico di acquisizione**.

la ovviamente cosa può essere acquistato senza incorrere nella riduzione su Consip Spa lo detta sempre Agenzia del l'Italia digitale tramite il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, **vvero ciò che viene proposto dietro convenzioni** (che possono essere comunque bypassate con un sparmio del 10%) **che qui lo stesso ufficio di ragioneria dichiara inesistenti** tant'è che deciderà di ndare direttamente a colpo sicuro e affidare l'incarico in linea retta alla società già incaricata per lo stesso lentico servizio ovvero la ICT Global Service.

uindi da una parte abbiamo un software che oltre ad avere un costo di gestione annuo che tra l'altro opre questo tipo di manutenzione (visto che la maggior parte dei problemi sono per errori nello stesso rogramma che ovviamente è costretto a continui aggiornamenti che ne minano l'affidabilità o per la ancanza di adeguata formazione), presenta oggi un evidente e sproporzionato costo sotto forma di ssistenza che se non ricordo male nel 2019 è già stato incrementato rispetto agli anni passati portando ore di assistenza dalle precedenti 100 alle attuali 150 ore alla modica cifra di oltre 50 euro l'ora (7.500 iro annuali), per coprire quelle spese necessarie nel periodo di assenza del ragioniere che fortunatamente no state utilizzate con il contagocce. Oggi vengono addirittura raddoppiate dietro una motivazione quanto goffa.

osa ha fatto in questo caso la giunta? Ha rispettato quanto normato nel comma 516 che permette alle nministrazioni di procedere autonomamente, **al di fuori delle modalità elencate** nei commi 512 e 4, **a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ell'amministrazione ovvero nei casi di necessità ed urgenza**. Per precisare l'art. 512 precisa che tti gli acquisti vanno fatti su Consip (a decorrere dal 2016), l'art. 513 stabilisce quelli che sono strategici entre il 514 individua alcune forme di contenimento della spesa quale le convenzioni tra nministrazioni. Resta da considerare che tutti gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici

effettuati ai sensi del presente comma **vanno poi comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AGID.**

Potrebbe quindi configurarsi un acquisto rispettoso del comma 516? Per il sottoscritto no perché oltre alla natura del servizio sembra non concreto il fabbisogno ovvero la necessità.

Innanzitutto a livello quantitativo si può affermare che, dall'estrazione dei dati di bilancio ovvero dal capitolo di riferimento (119) che si compone di due sotto-capitoli, 0 con codice siope 1203 relativo al materiale informatico e l'1 con codice siope 1329 relativo all'assistenza informatica e alla manutenzione, la media nel triennio 2013-2015 risulta essere per il capitolo 119/1 pari a poco meno di 15mila euro. Ora senza una valutazione corretta non si sa se a questo va applicata integralmente la riduzione del 50% ovvero di una parte di essa. Tuttavia nell'ultima variazione al bilancio, assistiamo invece ad un evento inverso ossia ad un incremento di questo capitolo che balza dai 16mila di previsione, a 21mila (+24%) di fatto andando a rendere improbabile se non impossibile il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione prevista dalla legge di bilancio 2016 neanche nel triennio in corso visto che per ottenere questo risultato si dovrebbe ridurre il capitolo nella previsione per entrambi i capitoli 2020 e 2021 a cifre risibili, cosa che ovviamente non è fattibile.

Ma anche a livello motivazionale la scelta sembra non avere basi solide. Nella proposta di deliberazione di giunta comunale n. 67 del 09.08.2019 il Ragioniere scrive "vista la determinazione n.14 del 25/05/2019 con la quale viene collocata a riposo la dipendente Bucciarelli Fernanda con decorrenza 01/09/2019 .... tenuto conto delle problematiche dovute alla carenza di personale dipendente e riscontrata quindi la necessità di assistenza on site ed assistenza remota ... atteso che per il buon funzionamento dell'attività amministrativa dell'ente si ha la necessità di usufruire di un numero maggiore di ore di assistenza a supporto del Servizio 3 ...",
per poi procedere con la determina n. 29 del 27.09.2019 con la quale la stessa ragioneria dichiara "... la mancanza di convenzioni Consip" ... di aver "casualmente" trovato e quindi selezionato la società ICT Globalservice S.r.l. ... che tale ditta "casualmente" risulta già affidataria dei servizi sopra elencati ... di concludere la procedura con uno scambio di lettere che costituiscono il contratto ... e di impegnare 7.045,50 € di spesa ripartite tra il titolo 119/1 6.700,00 e il titolo 119/0 per un importo di 345,50 €."

Premesso con non c'è alcun riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), l'assurdità dell'incarico sta nel fatto che siccome manca una categoria B5 ovvero un esecutore di area amministrativa (secondo la normativa degli enti locali), ovvero di una categoria, per la quale i dipendenti devono essere in possesso della scuola dell'obbligo, che svolge mansioni di "redazione di atti e provvedimenti di natura

amministrativa, attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti, spedizione di fax, telefax e gestione della posta in arrivo e partenza, collaborazione nella gestione di archivi e schedari, notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione stessi...". Tale descrizione si conclude con una frase al quanto chiarificatrice del ruolo "... può comportare l'utilizzo di PC".

È quindi evidente come sia assurdo sostituire una figura che tra l'altro può lavorare anche senza pc, asserendo che è necessario incrementare le ore di assistenza on-site e remota che ovviamente si fanno da terminale o da terminale verso altro terminale. Qui non parliamo di formazione per nuovi assunti, di installazione di nuovi software di gestione, di implementare sistemi di sicurezza atti a garantire la corretta conservazione dei dati, o introdurre il PagoPa o altre innovazioni che invero non vengono prese in considerazione. Qui si tratta di un lavoro che si traduce nell'inserimento di mandati di pagamento e registrazione di reversali dove ovviamente non occorre una professionalità così elevata a così caro prezzo.

Ora considerando che a differenza di altri, al sottoscritto sono preclusi ormai tutti i documenti che l'ente produce in violazione della normativa di legge, al sottoscritto risulta che vi sia l'obbligo di utilizzare i parametri qualità/prezzo la cui mancanza ne determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

Premesso, qualora ce ne fosse bisogno, che la ICT fa software e assistenza, non ho ancora capito perché sia necessario affidare all'esterno, tra l'altro con una spesa abnorme di oltre 50 euro/ora lavori/funzioni/compiti o come si vogliono chiamare, che in realtà dovrebbero essere svolti dalla stessa ragioneria visto che trattasi di compiti tipici del Responsabile, in possesso di qualifica e competenze professionali elevate (nonché di specifica esperienza pluriennale nel settore finanziario-contabile comunale) per poter provvedere in proprio. Tale condotta comporta per l'amministrazione comunale il dover corrispondere, in relazione alle attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali del Responsabile del Servizio Finanziario, oltre alla remunerazione erogata a tale Responsabile un'ulteriore **erogazione che ridimensiona e alleggerisce indebitamente il proprio carico di lavoro esigibile, a fronte di un corrispondente aggravio del comune. Tali indebiti esborsi a carico del Comune possono costituire danno erariale.**

Con una provocazione propongo alla ragioneria, visto che esternamente affida tutta la gestione tributaria e tutta la gestione stipendiale, di affidare anche la redazione delle determini e del bilancio così da scaricarsi completamente dei propri compiti (cosa che per il sottoscritto potrebbe avere un risvolto anche positivo).

Ma non posso sollevare un ennesimo problema relativo alla ICT. Quando il sottoscritto ha prestato il ruolo di sostituto del responsabile non ha potuto non interloquire con la ICT (alla quale comunque va riconosciuta una relativa capacità di conoscenza del software e meno di regole contabili). Questa lamentava lo sforamento negli anni precedenti delle ore autorizzate e il mancato pagamento dei loro servizi per un ammontare di oltre 100 ore non remunerate. Ovviamente anche in questo caso le mie richieste di chiarimenti sono rimaste inevase.

Quindi in una situazione dove palesemente vengono nascosti potenziali debiti, si continuano a sperperare soldi in un contesto che non vede alcuna scelta dell'operatore il quale ovviamente è estremamente preparato a livello di software di contabilità, ma altrettanto impreparato sulle regole contabili (o almeno che fa finta di non esserlo) in una situazione dove è conveniente evidentemente non conoscerle.

Per queste considerazioni annuncio la mia astensione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa *Veronica* VENDITTI Dott. *Cesidio Falcone*

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 17 giu. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Cesidio Falcone*